

Alessandro Torroni

**PARERE *PRO VERITATE* -
SUGLI EFFETTI CIVILISTICI
E TRIBUTARI DI UN ACCORDO
DI REINTEGRAZIONE
DELLA LEGITTIMA**

Estratto

Alessandro Torroni

**PARERE PRO VERITATE.
SUGLI EFFETTI CIVILISTICI E TRIBUTARI
DI UN ACCORDO DI REINTEGRAZIONE
DELLA LEGITTIMA**

395

SOMMARIO: 1. La fattispecie. — 2. L'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle entrate. — 3. Le argomentazioni dell'Agenzia delle entrate. — 4. In cosa consiste la quota di legittima e come si ottiene. — 5. Modalità della riduzione delle disposizioni lesive della legittima. — 6. L'accordo negoziale di reintegrazione della legittima. 7. — La modalità con cui è avvenuta la reintegrazione di legittima. — 8. Conclusione.

Sono stato richiesto di un parere sulla natura giuridica e sugli effetti civilistici e tributari di un accordo di reintegrazione di legittima.

1. *La fattispecie.* — La signora Terza, con sentenza del Tribunale di ... è stata dichiarata figlia naturale del signor ... deceduto a ... il ...

Al momento del decesso il defunto ha lasciato il coniuge e due figlie nate dal matrimonio.

Il *de cuius* ha disposto del suo patrimonio con una serie di donazioni in favore del coniuge e delle due figlie legittime; al momento dell'apertura della successione non erano presenti beni immobili né beni mobili di valore tale da rendere obbligatoria la presentazione della dichiarazione di successione, ai sensi dell'art. 28, comma 7, d.lgs. n. 349/1990.

La figlia naturale riconosciuta Terza ha chiesto che venisse soddisfatto il suo diritto alla quota di legittima stabilito dall'art. 542, comma 2, c.c. nel valore pari ad 1/6 (un sesto) dell'asse ereditario.

La figlia naturale riconosciuta Terza e le figlie nate dal matrimonio Prima e Seconda hanno sottoscritto un accordo di reintegrazione della legittima con atto notarile con cui è stata riconosciuta la quota di legittima spettante per legge alla signora Terza, corrispondente ad 1/6 del valore del patrimonio ereditario del *de cuius* valutato dalle parti in euro ... L'atto di reintegrazione della legittima è stato registrato con il pagamento dell'imposta di registro in

ALESSANDRO TORRONI

misura fissa, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 346/1990 e dell'art. 11 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986.

2. *L'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle entrate.* — L'Agenzia delle entrate di ... ha emesso un avviso di liquidazione richiedendo l'imposta di registro nella misura proporzionale del 3% sul presupposto che l'atto di reintegrazione della legittima "non avesse efficacia ricognitiva, volta al semplice riconoscimento della quota spettante ai legittimari, ma assumesse una autonoma rilevanza patrimoniale, con la conseguente riconducibilità di esso nell'alveo dell'art. 29 del DPR n. 131/1986; da qui l'assoggettamento all'imposta in misura proporzionale ai sensi dell'art. 9 della Tariffa parte I allegata al DPR 131/1986".

3. *Le argomentazioni dell'Agenzia delle entrate.* — L'Agenzia delle entrate afferma che gli atti di integrazione di legittima avrebbero natura traslativa, in quanto "le disposizioni lesive della legittima contenute in un testamento non sono ipso iure inefficaci al momento dell'apertura della successione, ma al contrario sono valide ed efficaci e lo restano fino alla loro eventuale riduzione (giudiziale o anche convenzionale)". Secondo l'Agenzia delle entrate, le parti realizzerebbero la reintegrazione della legittima con un atto traslativo posto in essere dal titolare dei beni che sarebbero soggetti a riduzione in favore del legittimario. L'atto di reintegrazione di legittima avrebbe natura traslativa e determinerebbe un trasferimento dal beneficiario al legittimario, senza toccare la validità e l'efficacia delle disposizioni lesive, che anzi resterebbero implicitamente confermate. L'Agenzia delle entrate non ravvisa nell'atto in questione un atto *mortis causa* in quanto mancherebbe del tutto ogni profilo di "ripartizione" del patrimonio ereditario tra beneficiario delle disposizioni lesive e legittimario, con la conseguente riconducibilità alla disciplina dell'art. 29 del D.P.R. 131/86, in quanto trattasi sostanzialmente di transazione tra due parti, tassata in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano. Secondo l'Agenzia delle entrate, un atto di reintegrazione della legittima puro avrebbe dovuto comportare l'acquisto da parte della legittimaria preterita di una proprietà indivisa con le altre eredi legittime sul patrimonio del *de cuius*, mentre la figlia Terza ha ricevuto un pagamento in denaro a tacitazione di qualsivoglia ulteriore pretesa e, a fronte del suddetto pagamento, ha rinunciato a qualsiasi azione di riduzione alla stessa spettante. Queste argomentazioni, secondo l'Agenzia delle entrate, dimostrerebbero che l'atto registrato sarebbe una transazione e avrebbe dovuto scontare l'imposta proporzionale di registro al 3% in relazione all'obbligo di pagamento che ne è scaturito.

4. *In cosa consiste la quota di legittima e come si ottiene.* — A favore del coniuge, dei figli [le parole "figli legittimi" e "figli naturali" sono state sostituite da "figli" dalla legge n. 219/2012], a cui sono equiparati i figli adottivi, e degli ascendenti, ove manchino figli, la legge riserva una quota di eredità, la cd. legittima (cfr. art. 536 e seguenti c.c.).

L'istituto della legittima rappresenta un limite alla piena facoltà di disporre dettato da motivi di solidarietà familiare e di dovere naturale¹.

La legittima è intesa in dottrina quale **diritto ad una porzione di beni, di valore corrispondente ad una certa frazione della massa, costituita dal patrimonio complessivo netto del *de cuius***². Il testatore è libero, nell'attribuzione dell'asse ereditario, di stabilire i beni che intende lasciare ai legittimari con il solo limite che deve soddisfare le ragioni dei legittimari con beni che devono essere compresi nell'asse ereditario³.

L'art. 556 c.c., sotto la rubrica *Determinazione della porzione disponibile*, detta le operazioni necessarie per il calcolo della quota di cui defunto poteva disporre, la cd.

¹ CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 2002, 262.

² DELLE MONACHE, *Successione necessaria e sistema di tutele del legittimario*, Milano, 2008, 33 ss.

³ Cass. 12 settembre 2002, n. 13310.

disponibile. Tali operazioni consistono 1) nel calcolo del valore dei beni caduti in successione (il cd. *relictum*); 2) nella detrazione dei debiti ereditari; 3) nella somma al *relictum* del valore dei beni donati in vita dal defunto (il cd. *donatum*), sulla base del loro valore al tempo dell'apertura della successione. Tale ultima operazione è definita riunione fittizia del *relictum* al *donatum* poiché si tratta esclusivamente di una operazione contabile che ha come scopo determinare il valore aritmetico dell'asse ereditario e non comporta un incremento effettivo del *relictum*⁴. Tutte le liberalità tra vivi sono soggette a riunione fittizia, a chiunque fatte ed indipendentemente dall'eventuale dispensa dall'imputazione. **Il donante non può impedire che le donazioni da lui compiute siano contabilmente riunite alla massa dei beni relitti.**

La tutela del legittimario, volta ad ottenere la soddisfazione della quota di riserva riconosciutagli dalla legge, si realizza con l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che, in concreto, abbiano leso la legittima, cioè siano eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre (cfr. articoli 554 e 555 c.c.).

L'azione di riduzione ha lo scopo di far accertare giudizialmente la lesione della quota di legittima spettante al legittimario che agisce in riduzione e, conseguentemente, far dichiarare l'inefficacia (totale o parziale), nei suoi confronti, delle disposizioni testamentarie e delle donazioni le quali hanno ecceduto la quota di cui il defunto poteva disporre⁵.

La pronuncia che dichiara la riduzione rende inefficace, nei confronti del legittimario, la disposizione lesiva della legittima e consente la soddisfazione dei diritti del legittimario. Una volta accertata la lesione della legittima e la sussistenza delle condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione, **il legittimario acquista un netto dell'attivo ereditario dal *de cuius* per volontà della legge, mediante applicazione delle norme della successione necessaria (artt. 553 ss. c.c.)**⁶. **Il legittimario acquista i diritti che gli spettano non dal beneficiario della disposizione lesiva ma *mortis causa* dal *de cuius*.**

5. *Modalità della riduzione delle disposizioni lesive della legittima.* — La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari (art. 558, comma 1, c.c.). Ciò al fine di conservare tra le disposizioni ridotte la medesima proporzione originariamente esistente.

⁴ A differenza della riunione fittizia, la collazione in natura, operazione strumentale rispetto alla divisione ereditaria, determina un incremento effettivo del *relictum* con il conferimento nella massa ereditaria del bene oggetto di collazione.

⁵ Sulla base della valutazione compiuta, con riferimento al tempo dell'apertura della successione, con le modalità stabilite dall'art. 556 c.c. e dagli artt. da 747 a 750 c.c. richiamati, e cioè con la valutazione del *relictum* detratti i debiti e la riunione fittizia delle donazioni, anche indirette, poste in essere in vita dal *de cuius*, al fine di determinare la porzione disponibile.

⁶ Cfr. AMADIO, *Gli acquisti dal beneficiario di liberalità non donative*, in *Riv. not.*, 2009, 824 s. secondo il quale l'inopponibilità della disposizione lesiva non è che il presupposto, necessario ma non sufficiente, per l'acquisto dei beni da parte del legittimario; l'acquisto avverrà non in forza della sola sentenza di riduzione, né della sola conseguente azione restitutoria, ma del *titolo ereditario*, rappresentato dalla vocazione necessaria assicurategli *ex lege*, operante in virtù e come conseguenza dell'inopponibilità delle disposizioni lesive con essa incompatibili. La pronunzia di riduzione non assicura *di per sé sola* al legittimario l'acquisto della quota di patrimonio o dei singoli beni oggetto della vocazione o delle liberalità incompatibili: l'una e gli altri verranno sempre conseguiti attraverso il tramite tecnico di una vocazione a titolo universale, e dunque, in forza della delazione ereditaria recuperata, o integrata nel contenuto, a seguito della riduzione. La pronuncia di riduzione consente di considerare il bene donato come *mai uscito* dall'asse ereditario: tale appartenenza all'asse ereditario è indispensabile affinché, nei confronti di quel bene, possa operare un titolo di acquisto che deve necessariamente restare *mortis causa*.

ALESSANDRO TORRONI

Il testatore può derogare al criterio proporzionale, stabilendo che una disposizione testamentaria abbia effetto con preferenza sulle altre: questa disposizione non si riduce se il valore delle altre disposizioni ridotte è sufficiente ad integrare la quota spettante al legittimario (art. 558, comma 2, c.c.).

Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento (art. 555, comma 2, c.c.). Peraltro, si procederà direttamente alla riduzione delle donazioni qualora le disposizioni testamentarie non eccedano la quota di cui il defunto poteva disporre, comprendendosi in tale espressione anche il caso della disposizione con cui si è devoluto ad uno dei legittimari quanto gli spetta di legittima⁷.

Le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori (art. 559 c.c.). Il criterio di riduzione delle donazioni cronologico e non proporzionale si spiega in considerazione dell'irrevocabilità della donazione, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Se fosse consentito al testatore di stabilire che una donazione successiva debba avere effetto con preferenza su una donazione precedente, si riconoscerebbe al testatore un potere surrettizio di revoca della donazione precedente⁸. Per questo motivo il criterio cronologico non è, di regola, derogabile dal donante. Fanno eccezione le donazioni coeve, cioè poste in essere contestualmente dal donante in un unico contesto documentale, che sono soggette a riduzione con il metodo proporzionale, tipico delle disposizioni testamentarie, salvo che il donante con dichiarazione inserita nell'atto di donazione abbia stabilito un ordine di preferenza⁹.

6. *L'accordo negoziale di reintegrazione della legittima.* — L'accordo negoziale tra il legittimario ed il beneficiario della disposizione lesiva della legittima per la reintegrazione dei diritti del legittimario è previsto esclusivamente dalla normativa tributaria.

398

L'art. 43 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni) stabilisce che «*Nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonché agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari, risultanti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata ...*»; l'art. 30, lettera d) dello stesso decreto menziona tra gli allegati alla dichiarazione di successione «*la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi*».

La dottrina tradizionale, nella trattazione generale della successione necessaria, ammette la possibilità che l'accertamento giurisdizionale sia sostituito da un accordo col soggetto passivo e precisa che **tali accordi non hanno natura traslativa, non costituiscono né transazione né novazione, ma si inseriscono, modificandola, nella complessa vicenda successoria**¹⁰.

L'interpretazione prevalente attribuisce all'accordo negoziale che riconosce il diritto del legittimario **gli stessi effetti della sentenza di riduzione**: l'inefficacia relativa della disposizione lesiva e la conseguente operatività della vocazione *ex lege* in favore del legittimario, il quale succede *mortis causa* al defunto. **L'accordo delle parti non costituirà il titolo di acquisto del legittimario ma avrà semplicemente la funzione di rimuovere l'ostacolo al prodursi della vocazione legale in favore del legittimario stesso**¹¹.

⁷ CAPOZZI, *op. cit.*, 308.

⁸ CATTANEO, *La vocazione necessaria e la vocazione legittima*, in *Tratt. Rescigno*, 5, I, Torino, 1997, 464.

⁹ Cfr. in dottrina CATTANEO, *op. cit.*, 464; in giurisprudenza Cass. 1495/1961.

¹⁰ MENGONI, *Successioni per casa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, in *Tratt. di dir. civ.*, diretto da Cicu e Messineo, continuato da Mengoni, Milano, 2000, 230.

¹¹ CAVICCHI, *Accordi per la reintegrazione della legittima*, in *Contratti*, 2009, 1020 ss.; NAPPA, *La successione necessaria*, Padova, 1999, 191; SANTARCANGELO, *Gli accordi di reintegrazione di legittima*, in *Notariato*, 2011, 2, 162 ss.; TORRONI, *La pubblicità degli accordi di*

La dottrina processualistica ha chiarito che le parti possono, con l'esercizio del loro potere negoziale, realizzare un atto che le vincola con forza di legge, e quindi con efficacia non inferiore a quella della sentenza: essendo impensabile che la sentenza possa avere un'efficacia maggiore di quella della legge. E ciò conferma, dunque, **che i risultati conseguibili con gli strumenti alternativi non sono inferiori a quelli conseguibili in via giurisdizionale**¹².

Le parti si limitano ad accertare la lesione di legittima della disposizione testamentaria o della donazione così come avrebbe fatto il giudice. La delazione ereditaria avviene per legge, così come nel caso del giudizio di riduzione, e non dipende dal provvedimento giudiziale.

L'accordo di reintegrazione della legittima, poiché produce gli stessi effetti della sentenza di riduzione delle disposizioni lesive, cioè l'acquisto *ex lege* di una quota dei beni del defunto idonea ad integrare la legittima, va trascritto nei registri immobiliari come acquisto *mortis causa*, ai sensi dell'art. 2648 c.c., e non come atto traslativo¹³.

7. *La modalità con cui è avvenuta la reintegrazione di legittima.* — Nel caso dell'accordo di reintegrazione della legittima sottoscritto tra la figlia naturale riconosciuta del *de cuius* Terza e le figlie nate dal matrimonio Prima e Seconda, con atto notarile, il defunto ha disposto dell'intero suo patrimonio con una serie di donazioni in favore, in minima parte, del coniuge e, per la maggior parte, delle due figlie. Al momento dell'apertura della successione non c'era un *relictum* significativo tanto che non sussisteva l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione.

È quindi palesemente errata l'affermazione dell'Agenzia delle entrate secondo la quale un atto di reintegrazione della legittima puro avrebbe dovuto comportare l'acquisto da parte della signora Terza di una proprietà indivisa con le altre eredi legittime sul patrimonio del *de cuius*, mentre la signora Terza ha ricevuto un pagamento in denaro a tacitazione di qualsivoglia ulteriore pretesa e, a fronte del suddetto pagamento, ha rinunciato a qualsiasi azione di riduzione alla stessa spettante.

reintegrazione della legittima, relazione al Convegno *La pubblicità nei registri immobiliari: casi e questioni di interesse notarile* svoltosi a Taormina il 28 e 29 marzo 2014, promosso dal Comitato regionale notarile della Sicilia, in <http://www.notaiotorroni.it>; in giurisprudenza si veda Cass. 18 giugno 1956, n. 2171, in *Foro pad.*, 1957, I, 815 la quale ha affermato che non è lecita alcuna distinzione di effetti giuridici tra il caso in cui l'azione di riduzione sia stata esercitata in giudizio con esito favorevole dal caso in cui le parti, a seguito della ricostruzione dell'asse ereditario, abbiano proceduto alla determinazione e relativa assegnazione alla parte dei beni dell'erede leso; Cass. 3 maggio 1979, n. 2554, in *Giust. civ. mass.*, 1979, 1112 la quale ha affermato che le convenzioni con cui l'erede testamentario ed i legittimari preteriti o comunque lesi nei propri diritti di riserva soddisfino tali diritti, inserendosi nella vicenda successoria, avendo natura sostanzialmente ereditaria, sono tassabili con l'imposta di successione e non con l'imposta di registro applicabile agli atti *inter vivos*; Cass. 24 novembre 1981, n. 6235, in *Mass giur. it.*, 1981 la quale ha stabilito che la convenzione con cui l'erede testamentario ed i legittimari pretermessi, o comunque lesi nei propri diritti di riserva, provvedano al soddisfacimento di tali diritti è assoggettata ad imposta di successione e non all'imposta di registro come atto traslativo *inter vivos*; Trib. Genova 20 dicembre 1968, in *Giur. merito*, 1970, I, 965 che ha qualificato l'accordo di reintegrazione della legittima come "negozio di accertamento" sostenendo che tale negozio avrebbe prodotto il medesimo effetto che sarebbe scaturito dall'esperimento vittorioso dell'azione di riduzione, rendendola di fatto superflua; in senso conforme cfr. anche Comm. Trib. Prov. Aosta, Sez III, 31 ottobre 2011, n. 18.

¹² LUISEO, *Il sistema dei mezzi negoziali per la risoluzione delle controversie civili* (Relazione al convegno organizzato dal CSM sul tema "Autonomia privata e processo"), in www.csm.it, sezione *Ricerche*, 2009.

¹³ TORRONI, *La pubblicità degli accordi di reintegrazione della legittima*, cit.

ALESSANDRO TORRONI

Si è visto in precedenza che l'azione di riduzione deve essere proposta contro la disposizione del *de cuius* lesiva della legittima e che, in caso di donazioni lesive della legittima, le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori (art. 559 c.c.).

Ora, nell'accordo di reintegrazione di legittima, realizzato dalle parti con atto notarile, sono descritti sei atti pubblici di donazione posti in essere dal *de cuius*; con l'ultimo atto di donazione a rogito notaio ... il *de cuius* ha donato alle figlie Prima e Seconda titoli di Stato del valore complessivo di lire ... pari ad euro ...

Quanto alle modalità concrete con cui è avvenuta la reintegrazione della legittima occorre considerare quanto segue. Nell'accordo di reintegrazione di legittima si afferma chiaramente che le signore Prima e Seconda, a tacitazione di ogni diritto ereditario spettante alla signora Terza, in forza dell'apertura della successione in morte del signor ..., riconoscono alla signora Terza, la somma di euro ..., corrispondente al valore della quota di legittima calcolata sull'intero asse ereditario, così come dalle parti di comune accordo determinato... Vengono, quindi, regolate le modalità di pagamento della somma corrispondente alla quota di legittima, con la espressa precisazione che le somme usate per il pagamento provengono dalle sopra citate donazioni. La signora Terza dichiara di essere stata soddisfatta dei diritti di legittima a lei spettanti sull'eredità del proprio padre e, pertanto, dichiara di non aver più nulla a pretendere in relazione alla detta successione e rinuncia espressamente a qualsivoglia azione di riduzione a lei eventualmente spettante in relazione alla successione in parola.

8. *Conclusioni.* — L'accordo in esame deve essere qualificato come **accordo puro di reintegrazione della legittima in quanto realizza lo stesso identico risultato che si sarebbe ottenuto con la sentenza del giudice**¹⁴: è stata ridotta l'ultima donazione posta in essere dal *de cuius* avente ad oggetto titoli con scadenza nel 1997 e **la legittimaria è stata reintegrata nella legittima con denaro proveniente dalla donazione**, come espressamente specificato nell'accordo di reintegrazione della legittima dove si precisa ulteriormente che le figlie legittime del *de cuius* hanno effettuato il pagamento della somma corrispondente al valore della legittima alla legittimaria preterita a tacitazione di ogni diritto ereditario spettante alla signora Terza, in forza dell'apertura della successione in morte del signor

Non è possibile ravvisare nell'accordo di reintegrazione della legittima una transazione poiché, come detto, le parti hanno realizzato lo stesso identico risultato che si sarebbe ottenuto con la sentenza giudiziale di riduzione della donazione lesiva della legittima¹⁵. Nell'accordo in

400

¹⁴ LIGOZZI, *Sulla natura giuridica degli accordi di reintegrazione della legittima*, studio n. 137-2021/C, in *CNN Notizie* del 25 ottobre 2022 afferma che la portata eccezionale della normativa fiscale che ammette gli accordi di reintegrazione della legittima trae il suo presupposto dalla necessità, avvertita dal legislatore fiscale, di coniare un accordo, meritevole di tutela giuridica, il quale tenga luogo o produca gli effetti (*rectius* anticipi gli effetti) di un giudizio di riduzione. Si tratta di un obiettivo oltremodo meritevole di tutela giuridica per svariati motivi: economia dei mezzi giuridici con eliminazione di un atto traslativo, evitare le lungaggini processuali etc.

¹⁵ La differenza tra accordo puro di reintegrazione della legittima e transazione è stata precisata dalla recente Cass. 17 gennaio 2019, n. 1141 che ha ravvisato un accordo puro di reintegrazione della legittima nel caso in cui il legittimario, legatario in sostituzione di legittima, soddisfatto mediante la ricezione di una somma di denaro, rinunciava alla disposizione testamentaria. Precisa la sentenza che a tale tipologia di accordi, i quali tengono luogo della sentenza che accoglie la domanda di riduzione delle disposizioni lesive, viene generalmente attribuita natura non transattiva, ma meramente ricognitiva, di accertamento, in quanto i soggetti interessati riconoscono l'inefficacia delle disposizioni testamentarie lesive, mentre la qualificazione in termini di transazione richiede pur sempre l'esistenza dell'elemento delle reciproche concessioni, che il codice civile (art. 1965 c.c.) prevede come essenziale, e che secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 7548/2003), deve desumersi dallo stesso

questione le parti non hanno effettuato reciproche concessioni ma hanno dato applicazione alle disposizioni sulla successione necessaria (artt. 536 ss. c.c. e in particolare art. 559 c.c.). È palesemente errata l'affermazione dell'Agenzia delle entrate che ravvisa una transazione nella rinuncia della signora Terza a qualsiasi azione di riduzione a lei eventualmente spettante. La rinuncia all'azione di riduzione è effetto della soddisfazione della legittima attraverso l'accordo negoziale di reintegrazione della legittima che esclude in radice un interesse della legittimaria preterita ad esercitare l'azione di riduzione essendo già stata soddisfatta del suo diritto.

Trattandosi di un accordo puro di reintegrazione della legittima, con risultati equivalenti a quelli della sentenza di riduzione, l'atto è stato tassato correttamente con il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 346/1990 e dell'art. 11 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986¹⁶.

contenuto dell'atto, volto a prevenire una lite (l'esperimento dell'azione di riduzione), ovvero a mettere fine alla lite medesima.

¹⁶ FORMICA, *In tema di "Accordi di reintegrazione della legittima - Trattamento fiscale"*, in *CNN Notizie* del 3 luglio 2008.